

CAPITOLO VI IL BILANCIO DELLE *HOLDING* INDUSTRIALI

Gianluca ODETTO¹

Il capitolo analizza i principi che regolano la costruzione del bilancio per le c.d. "società di partecipazione non finanziaria" (*holding* industriali).

La diversa struttura dell'attivo patrimoniale di tali società può determinare conseguenze di rilievo, derivando la qualificazione fiscale delle stesse proprio dalla configurazione del bilancio d'esercizio.

1 PREMESSA

Il 2019 ha visto un notevole interesse per le questioni riguardanti i bilanci delle c.d. "*holding* industriali", termine atecnico con il quale sono da sempre designate le società che esercitano quale attività quella di detenzione di partecipazioni in società industriali, commerciali o di servizi (talvolta in modo statico, altre volte con servizi ulteriori nei confronti delle partecipate).

L'interesse non deriva, in senso stretto, da novità che riguardano il bilancio d'esercizio, quanto piuttosto dal fatto che, con l'inserimento nel TUIR dell'art. 162-*bis*, il legislatore ha dettato appositi criteri per qualificare tali società ai fini fiscali, basati sui dati di bilancio.

Il bilancio al 31.12.2019 è il secondo per il quale tali criteri vengono concretamente ad operare²; tuttavia, tale bilancio rappresenta verosimilmente il primo per il quale è possibile usufruire di un bagaglio di interpretazioni sufficientemente ampio, pur in assenza di una circolare organica sul tema da parte dell'Agenzia delle Entrate.

¹ Per la documentazione inerente Federholding, lo scrivente si è avvalso del contributo del Dott. Giovanni Amendola, consulente Federholding.

² L'art. 162-*bis* del TUIR, infatti, si applica dal periodo d'imposta in corso a 31.12.2018, a norma dell'art. 13 co. 9 del DLgs. 29.11.2018 n. 142 (decreto che ha introdotto la disposizione nell'ordinamento nazionale).

2 QUADRO NORMATIVO

L'art. 162-*bis* co. 1 del TUIR dettaglia tre nozioni di base:

- intermediari finanziari (lett. a);
- società di partecipazione finanziaria (lett. b);
- società di partecipazione non finanziaria (lett. c).

Sono intermediari finanziari:

- i soggetti indicati nell'art. 2 co. 1 lett. c) del DLgs. 28.2.2005 n. 38, autorizzati ad erogare finanziamenti nei confronti del pubblico (es. banche, società finanziarie, ecc.), nonché i soggetti non residenti aventi le medesime caratteristiche che esercitano la propria attività attraverso una stabile organizzazione in Italia (n. 1);
- i confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112-*bis* del DLgs. 1.9.93 n. 385 (n. 2);
- gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385 (n. 3);
- i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1 (n. 4).

Sono società di partecipazione finanziaria (c.d. "*holding* finanziarie") a norma dell'art. 162-*bis* co. 1 lett. b) del TUIR i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari³.

L'art. 162-*bis* co. 1 lett. c) del TUIR considera, invece, società di partecipazione non finanziaria (c.d. "*holding* industriali") e assimilati:

- i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
- i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui all'art. 3 co. 2 del DM 2.4.2015 n. 53⁴.

³ Secondo la Relazione illustrativa al DLgs. 142/2018, tra le società di partecipazione finanziaria rientrano le *holding* bancarie e le *holding* finanziarie, "già comprese, peraltro, tra i soggetti qualificati intermediari finanziari di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), dell'articolo 162-*bis* del TUIR".

⁴ Regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli artt. 106 co. 3, 112 co. 3 e 114 del DLgs. 1.9.93 n. 385, nonché dell'art. 7-*ter* co. 1-*bis* della L. 30.4.99 n. 130.

Non si considerano esercitate nei confronti del pubblico, ad esempio, le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza, ad eccezione dell'attività di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo, o l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di appartenenza.

3 SCHEMI DI BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le società di partecipazione non finanziaria redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile, integrate dai principi contabili nazionali.

Come evidenziato dalla Relazione al DLgs. 136/2015⁵, i soggetti che esercitano attività finanziaria possono essere suddivisi, quanto alla disciplina del bilancio d'esercizio, in tre categorie:

- soggetti autorizzati ad erogare finanziamenti nei confronti del pubblico iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del DLgs. 385/93, nonché società capogruppo dei gruppi bancari⁶, i quali redigono il bilancio secondo gli IFRS;
- operatori del microcredito (art. 111 del DLgs. 385/93) e confidi minori (art. 112-*bis* del DLgs. 385/93), i quali redigono il bilancio secondo le disposizioni del DLgs. 136/2015;
- altri soggetti che non svolgono attività finanziaria nei confronti del pubblico, come le *holding* di partecipazione⁷ e le banche d'affari (*merchant bank*), non iscritti in alcun albo o elenco e non sottoposti ad alcuna forma di controllo, i quali redigono il bilancio secondo il codice civile e il DLgs. 139/2015.

In sostanza, quindi, mentre i soggetti che si qualificano ai fini fiscali come intermediari finanziari (art. 162-*bis* co. 1 lett. a) del TUIR) redigono il bilancio secondo gli IFRS o secondo le disposizioni del DLgs. 136/2015 (in questo secondo caso se operatori del microcredito o confidi minori), i soggetti che si qualificano ai fini fiscali come società di partecipazione non finanziaria e assimilati (art. 162-*bis* co. 1 lett. c) del TUIR) redigono il bilancio secondo il DLgs. 139/2015.

Per quanto riguarda gli intermediari finanziari, va poi fatta una specificazione ulteriore. Come rilevato dalla circ. Assonime 24.7.2019 n. 16 (§ 1.2 e 2.1), infatti, tra i soggetti che redigono il bilancio secondo il codice civile e il DLgs. 139/2015 vi sarebbero tutte le *holding* di partecipazione; senonché, le società capogruppo di gruppi bancari rientrano in modo espresso tra gli intermediari IFRS, e sono quindi tenute ad adottare tali principi contabili.

Ad avviso di Assonime, questa apparente dicotomia è così risolvibile:

⁵ Decreto che, in attuazione della direttiva 2013/34/UE, ha riscritto la disciplina dei conti annuali e consolidati delle società operanti nel settore finanziario. La medesima indicazione è, peraltro, presente nella Relazione al DLgs. 142/2018.

⁶ Trattasi dei c.d. "intermediari IFRS", ovvero i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del DLgs. 38/2005 (definizione, a sua volta, che si ritrova nell'art. 1 co. 1 lett. c) del DLgs. 139/2015). Ad avviso della circ. Assonime 24.7.2019 n. 16 (§ 2.2), il quadro di sotto delineato non viene meno anche a seguito della facoltà, concessa agli enti creditizi e finanziari i cui titoli non sono quotati nei mercati regolamentati, di tornare ai principi contabili nazionali.

⁷ Ciò, come verrà evidenziato, a prescindere dalla natura delle partecipazioni detenute.

- le *holding* finanziarie, fatta eccezione per le capogruppo di gruppi bancari, redigono il bilancio secondo i principi contabili OIC;
- le *holding* bancarie sono, invece, tenute ad adottare gli IFRS.

Soggetto	Natura fiscale	Schemi di bilancio e criteri di valutazione
Soggetti autorizzati ad erogare finanziamenti nei confronti del pubblico (art. 2 co. 1 lett. c) del DLgs. 38/2005).	Intermediari finanziari (art. 162- <i>bis</i> co. 1 lett. a) del TUIR)	IFRS
Operatori del microcredito (art. 111 del DLgs. 385/93) e confidi minori (art. 112- <i>bis</i> del DLgs. 385/93).		DLgs. 136/2015
<i> Holding </i> finanziarie (diverse da quelle bancarie).	Società di partecipazione finanziaria (art. 162- <i>bis</i> co. 1 lett. b) del TUIR)	Codice civile OIC
Società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di assunzione di partecipazioni in società industriali, commerciali e di servizi.	Società di partecipazione non finanziaria e assimilati (art. 162- <i>bis</i> co. 1 lett. c) del TUIR)	
Società che svolgono attività non nei confronti del pubblico ai sensi dell'art. 3 co. 2 del DM 2.4.2015 n. 53, se incluse in un gruppo che svolge in prevalenza attività industriali, commerciali e di servizi.		

Ne deriva, come rileva Assonime, un sistema ibrido per cui le *holding* finanziarie (diverse dalle capogruppo di gruppi bancari) redigono il bilancio secondo gli OIC (al pari delle *holding* industriali), ma rappresentano, ai fini fiscali, soggetti equiparati agli intermediari finanziari⁸.

⁸ Ad avviso della circ. Assoholding 9.10.2019 n. 2 (§ 8.3), peraltro, le *holding* finanziarie risulterebbero libere di redigere il bilancio IFRS, fermo restando l'obbligo di adottare le regole fiscali degli intermediari finanziari. Come osservato da Piazza M. "Holding alla prova dell'imponibile Ires", *Il Sole - 24 Ore*, 13.8.2019, p. 21, quindi, i soggetti che, pur non essendo capogruppo, detengono partecipazioni in banche, SIM e società di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, nonché i soggetti che detengono partecipazioni – anche non di controllo – in altri intermediari finanziari (SGR, istituti di moneta elettronica, ecc.) rappresentano società di partecipazione finanziaria (e quindi, ai fini fiscali, intermediari finanziari), se esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, pur con un bilancio redatto secondo gli schemi delle società industriali, commerciali e di servizi.

Principio di derivazione rafforzata

Le società di partecipazione non finanziaria (diverse dalle micro imprese) seguono le regole di derivazione rafforzata enucleate nell'art. 83 co. 1 del TUIR, per cui rilevano ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli OIC⁹.

Questa indicazione si scontra però con il problema pratico rappresentato dalla formulazione dell'art. 2435-ter c.c., il quale fissa i seguenti parametri per l'individuazione delle micro imprese:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Posto questo quadro, la maggior parte delle *holding* (soprattutto quelle "pure") ricadono nella definizione di micro imprese, posto che di regola superano il parametro dell'attivo patrimoniale, ma non quelli dei ricavi (per i quali occorrerebbe guardare a quelli della macroclasse A di Conto economico) e dei dipendenti (dei quali sono spesso prive)¹⁰.

Se la *holding* si qualifica come micro impresa e non applica, quindi, la derivazione rafforzata, vi potranno essere conseguenze, ad esempio:

- nella fiscalità della cessione di azioni proprie (le azioni, infatti, non sono iscritte nell'attivo, ma le relative plusvalenze e minusvalenze sono tassate o dedotte – nel secondo caso, ricorrendo i requisiti di legge – a norma delle disposizioni del TUIR di riferimento, imponendo la gestione di un "doppio binario" civile e fiscale)¹¹;
- nella "gestione" dei finanziamenti concessi alle controllate allo scopo di rafforzarne la dotazione patrimoniale¹².

⁹ Si vedano, in questo senso, Tedeschi G., Rigoldi R. "Il bilancio e la fiscalità delle holding non finanziarie e delle società captive", *Il fisco*, 21, 2017, p. 2039. Gli Autori evidenziano, ad esempio, i riflessi in merito alla valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli, per i quali il DLgs. 136/2015 non prevede il criterio del costo ammortizzato.

¹⁰ Per superare il problema, parte della dottrina ha suggerito di considerare, oltre ai ricavi della macroclasse A, quelli di natura finanziaria della macroclasse C (Passaniti G. "Le holding e il paradosso delle micro-imprese", *Amministrazione e Finanza*, 3, 2019, p. 25). La stessa soluzione, peraltro, era già stata avallata dall'Agenzia delle Entrate (ris. 10.4.2008 n. 143) nella – pur diversa – materia delle perdite da fusione (art. 172 co. 7 del TUIR), per il cui test rilevano anche i proventi finanziari iscritti nelle voci C.15 e C.16.

¹¹ Di fatto, nel quadro RV, sezione I, del modello REDDITI si indicherebbe, a fronte di un valore civilistico di zero delle azioni, un valore fiscale positivo (determinato nei modi ordinari, in genere costo di acquisto maggiorato di sovrapprezzi e altri versamenti a titolo patrimoniale) da contrapporre al corrispettivo di cessione per la determinazione della plusvalenza o della minusvalenza.

¹² Non si applicherebbe, infatti, l'art. 5 co. 4-bis del DM 8.6.2011, per cui gli interessi atti-

4 REGIME FISCALE DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE NON FINANZIARIA

In qualità di soggetti che non rientrano tra gli intermediari finanziari, le *holding* industriali non sono tenute ad applicare le disposizioni fiscali riservate agli intermediari finanziari, quali:

- il regime di deducibilità integrale degli interessi passivi;
- il regime di deducibilità integrale delle svalutazioni e delle perdite su crediti;
- le disposizioni riguardanti le partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari;
- la determinazione dell'IRAP secondo le disposizioni valevoli per le banche e per le società finanziarie "pure";
- l'addizionale IRES del 3,5%.

La fiscalità delle *holding* industriali viene, quindi, ad essere più simile a quella delle "ordinarie" società industriali, commerciali e di servizi, anche se non mancano differenze legate, essenzialmente:

- alla determinazione della base imponibile IRAP, che avviene su basi diverse da tali società;
- agli obblighi di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l'Anagrafe tributaria.

Al fine di "separare" le società di partecipazione non finanziaria da quelle di partecipazione finanziaria (ma anche dalle società industriali, commerciali e di servizi) risulta necessario effettuare il c.d. "test di prevalenza".

Sia per le società di partecipazione finanziaria, sia per le società di partecipazione non finanziaria, l'art. 162-*bis* del TUIR prevede che il test sia effettuato sulla base delle risultanze di un solo esercizio (fattore che amplifica il rischio che le società entrino ed escano dal regime di anno in anno a seconda della composizione dell'attivo).

4.1 REQUISITO DELLA PREVALENZA

4.1.1 Prevalenza dell'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari (società di partecipazione finanziaria)

In base all'art. 162-*bis* co. 2 del TUIR, l'esercizio in via prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari (requisito che qualifica le c.d. "società di partecipazione finanziaria") sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati (inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate), è supe-

vi e passivi risulterebbero sempre tassati o deducibili (in questo caso, secondo l'art. 96 del TUIR per le società di capitali).

riore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate¹³.

4.1.2 Prevalenza dell'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (società di partecipazione non finanziaria)

Secondo l'art. 162-bis co. 3 del TUIR, l'esercizio in via prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti differenti dagli intermediari finanziari (requisito che qualifica le società di partecipazione non finanziaria in esame) sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, è superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale.

Impegni ad erogare fondi e garanzie prestate

Secondo la risposta a interrogazione parlamentare 17.4.2019 n. 5-01951, per ragioni logico-sistematiche sarebbe opportuno estendere anche alle società di partecipazione non finanziarie le regole dettate per le *holding* finanziarie in merito alla rilevanza degli impegni ad erogare fondi e delle garanzie rilasciate alle società partecipate, anche se tale previsione non è contenuta al co. 3 dell'art. 162-bis del TUIR.




Fig. 1 - Definizioni

¹³ Secondo la Relazione al DLgs. 142/2018, peraltro, "quand'anche le holding bancarie e finanziarie non dovessero rispettare il requisito patrimoniale di cui al comma 2 per essere definite società di partecipazione finanziaria, si qualificherebbero, comunque, ai fini fiscali, intermediari finanziari in quanto classificabili, per definizione, nelle categorie individuate ai numeri 1) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 162-bis del TUIR".

4.1.3 Holding miste

Possono esservi casi in cui la società ha un'attività mista, che consiste sia nell'assunzione di partecipazioni (in intermediari finanziari come in società industriali, commerciali e di servizi), sia in attività "proprie", e questa attività mista si riflette nella composizione dell'attivo.

Si può prendere a riferimento il caso proposto dalla circ. Federholding 29.11.2019 n. 3 (§ 2.4), relativo ad una società con un attivo patrimoniale così composto (dati espressi a valori contabili).

Attività	Percentuale
Partecipazioni in intermediari finanziari	26%
Partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari	25%
Altre attività (non connesse alle partecipazioni)	49%
TOTALE	100%

A rigore, tale società non rientrerebbe né tra le *holding* finanziarie (in quanto l'attivo è investito per il solo 26% in partecipazioni in società finanziarie), né tra le *holding* industriali (in quanto l'attivo è investito per il solo 25% in partecipazioni in società non finanziarie).

Ad avviso di Federholding, in tali situazioni occorrerebbe adottare un approccio "bifasico":

- in un primo momento, occorre valutare se la società è una società di partecipazione → nella situazione esemplificata questo test è superato, in quanto le partecipazioni, complessivamente considerate, rappresentano il 51% dell'attivo;
- stabilito che la società è una società di partecipazione, occorre valutare a quale "comparto" appartiene; ad avviso di Federholding:
 - la società può avere la natura di società di partecipazione finanziaria solo ed esclusivamente se rispetta i requisiti previsti dall'art. 162-bis co. 2 del TUIR nella sua formulazione testuale (partecipazioni in intermediari finanziari superiori al 50% dell'attivo patrimoniale) → nella situazione esemplificata questo test non è superato, in quanto il rapporto tra partecipazioni in intermediari finanziari e attivo patrimoniale (26/100) è inferiore al 50%¹⁴;
 - in tutti gli altri casi (compreso, quindi, quello in esame), essa verrà trattata come società di partecipazione non finanziaria¹⁵.

¹⁴ Non conterebbe, in altre parole, la maggioranza relativa delle partecipazioni in intermediari finanziari rispetto alla totalità delle partecipazioni (26/51).

¹⁵ La circ. 3/2019 rileva, infatti, che la nozione di società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati contenuta nell'art. 162-bis co. 1 lett. c) del TUIR presenta una certa ampiezza ed è, quindi, idonea a ricomprendere tali categorie di soggetti.

Un orientamento differente si rinviene nella circ. Assoholding 9.10.2019 n. 2 (§ 8.6).

Nel documento si conviene come occorra, in prima battuta, effettuare un test (nell'esempio di cui sopra superato) per stabilire se le partecipazioni nel loro complesso eccedono il 50% dell'attivo patrimoniale.

L'interpretazione diverge, tuttavia, da quella di Federholding laddove si afferma che, nel secondo test, occorre verificare quale tipologia di partecipazioni risulti prevalente in termini relativi¹⁶: riprendendo il semplice esempio di cui sopra, ciò porterebbe a qualificare la società tra quelle di partecipazione finanziaria¹⁷.

Holding miste con significativa componente immobiliare

Nella circ. Assonime 24.7.2019 n. 16 (§ 2.2) si evidenzia il problema delle società che, sotto il profilo contabile, presentano una preponderanza del valore delle partecipazioni rispetto al totale dell'attivo ma che, guardando invece ai valori economici, vedono una prevalenza del patrimonio immobiliare.

La situazione può così essere esemplificata.

Attività	Valore contabile	Valore corrente
Partecipazioni	55%	40%
Immobili	45%	60%
TOTALE	100%	100%

In tali casi, se gli immobili sono destinati alla locazione e risulta verificato l'ulteriore requisito per cui i ricavi sono rappresentati per almeno i 2/3 da canoni di locazione, ad avviso di Assonime la società, pur qualificandosi come società di partecipazione non finanziaria, avrebbe titolo a beneficiare dell'esonero dalle limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi prevista dall'art. 1 co. 36 della L. 244/2007¹⁸.

¹⁶ Rapportando, quindi, 26 a 51, e non a 100.

¹⁷ Sembra andare in questo senso anche Piazza M. "Primo test sull'attività prevalente", *Il Sole - 24 Ore*, 13.8.2019, p. 21 e "Ires e Irap come le anche per le holding finanziarie", *Il Sole - 24 Ore*, 9.10.2019, p. 28.

¹⁸ La norma, abrogata dal DLgs. 142/2018 ma poi ripristinata dall'art. 1 co. 7 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), prevede l'integrale deducibilità degli interessi sui finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le "società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare", qualificando come tali le società "il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati".

4.2 QUESTIONI OPERATIVE

4.2.1 Ambito temporale - Bilancio di riferimento

La qualificazione fiscale di società di partecipazione è legata “ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso”.

Rimandando, per l’esame delle posizioni che si erano susseguite nel primo periodo di applicazione della nuova normativa, ad un apposito approfondimento in merito¹⁹, dovrebbe risultare acquisito il principio per cui i dati da prendere in considerazione sono quelli del bilancio dell’esercizio con riferimento al quale si presenta la dichiarazione²⁰; per il periodo d’imposta 2019 i dati da prendere in considerazione per le norme “sostanziali” (interessi passivi, IRAP, ecc.) sono, quindi, desunti dal bilancio al 31.12.2019.

Per quanto riguarda le comunicazioni all’Anagrafe tributaria, il momento che fa sorgere gli obblighi è invece rappresentato dalla data di approvazione del primo bilancio in cui il requisito di prevalenza è integrato²¹.

Per le società che non hanno effettuato le comunicazioni in passato poiché non risultavano soddisfatte le condizioni di legge, ma che invece soddisfano tali condizioni per la prima volta nel bilancio al 31.12.2019 (essendo superato il requisito patrimoniale), gli obblighi devono quindi essere assolti entro il mese successivo all’approvazione di tale bilancio, e quindi:

- entro il 31.5.2020, se il bilancio viene approvato nel mese di aprile;
- entro il 31.7.2020, se il bilancio viene approvato nel mese di giugno.

Resta fermo che, laddove le società (si considerano, in questo contesto, le *holding* “pure”) abbiano già effettuato le comunicazioni in passato in quanto obbligate e non siano intervenute variazioni nei rapporti oggetto di comunicazione²², nessun adempimento è dovuto alle scadenze sopra indicate²³.

4.2.2 Ambito soggettivo - Società neo costituite

In dottrina è stato sostenuto che le società il cui oggetto sociale è costituito dall’assunzione in via esclusiva di partecipazioni “dovrebbero essere considerate «società di partecipazione» sin dal primo esercizio d’attività, sempreché al termine

¹⁹ AA.VV. “Nuova definizione e regime fiscale delle «holding industriali»”, *Schede di Aggiornamento*, 5, 2019, p. 935.

²⁰ In questo senso circ. Assonime 24.7.2019 n. 16 (§ 2.2) e Piazza M. “Primo test sull’attività prevalente”, *Il Sole - 24 Ore*, 13.8.2019, p. 21.

²¹ Come rileva la circ. Assonime 16/2019 (4.2), la soluzione è confermata dall’Agenzia delle Entrate con una risposta ad una istanza di consulenza giuridica (non pubblicata).

²² Ad esempio, in quanto non sono state né acquisite, né cedute, partecipazioni, né accessi o rimborsati finanziamenti.

²³ Va peraltro ricordato che le *holding* di partecipazione non sono tenute ad effettuare la comunicazione integrativa annuale (art. 11 del DL 201/2011) relativamente a determinati rapporti, quali le partecipazioni o i finanziamenti.

dell'esercizio stesso il valore contabile delle partecipazioni in società industriali risultante dal bilancio di esercizio ecceda il 50% del totale dell'attivo patrimoniale"²⁴.

4.2.3 Ambito soggettivo - Subholding

Riguardo alle analisi da svolgere nel caso di *holding* che partecipino esclusivamente in una *subholding*, l'Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2019 (risposta n. 49), ha chiarito che "per verificare se l'*holding* che possiede solo partecipazioni in una *sub-holding* sia un intermediario finanziario sarà necessario guardare alla composizione delle partecipazioni detenute dalla *sub-holding*".

In dottrina è stato sostenuto che "la *holding* dovrà in particolare avere riguardo alla composizione delle partecipazioni possedute dalla *subholding*, in quanto le prescrizioni del legislatore «al primo livello» della catena societaria non possono non valere per i successivi livelli e, quindi, per verificare se l'*holding* che possiede solo partecipazioni in una *subholding* sia un intermediario finanziario sarà necessario guardare alla composizione delle partecipazioni detenute dalla *subholding*. È un lavoro da svolgere con un approccio per trasparenza (*look-through*), che coinvolge in successione più soggetti (*holding*, *subholding*, partecipazioni in qualsiasi misura detenute, si ritiene, e quindi siano esse di controllo, collegamento o altro)"²⁵.

Si deve tuttavia, notare che nel caso sottoposto all'Amministrazione finanziaria, l'approccio per trasparenza è facilmente fattibile in considerazione del fatto che la *holding* ha il controllo della *subholding*, mentre potrebbe risultare più articolato (se non impossibile) nel caso di partecipazioni di minoranza.

4.2.4 Ambito soggettivo - Società di persone

Essendo l'art. 162-*bis* del TUIR norma rubricata tra le "Disposizioni comuni", essa dovrebbe applicarsi anche alle società di persone: in questi casi, il riferimento al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso deve intendersi al bilancio redatto dagli amministratori relativo all'ultimo esercizio chiuso²⁶.

Si è espressa in senso difforme la risposta ad interpello della DRE Piemonte 901-384/2019, secondo la quale le società semplici non risulterebbero tenute alle comunicazioni all'Anagrafe tributaria; ciò non in quanto manca un bilancio dal quale evincere la prevalenza dell'attività di assunzione di partecipazioni, ma in quanto la direttiva 2016/1164/UE si applica alle sole società di capitali²⁷.

²⁴ Folli M., Piazza M. "Definite le regole per le holding e le altre finanziarie non vigilate da Banca d'Italia", *Il fisco*, 3, 2019, p. 261.

²⁵ Reich E., Vernassa F. "L'attività della holding si desume dalle partecipazioni della subholding", *Il Sole - 24 Ore*, 16.2.2019, p. 19.

²⁶ Questa conclusione dovrebbe valere anche per le società semplici e per le snc e sas che adottano il regime contabile semplificato, pur comprendendo che per tali società il bilancio non è una scrittura contabile obbligatoria ai fini fiscali.

²⁷ L'affermazione è, in sé corretta, ma l'Italia ha recepito la direttiva in modo più ampio,

La linea interpretativa della DRE Piemonte è stata criticata dalla circ. Assoholding 9.10.2019 n. 2 (§ 8.1) e dalla circ. Federholding 29.11.2019 n. 3 (§ 5.1); quest'ultima Associazione si è attivata presso l'Agenzia delle Entrate nazionale per richiedere chiarimenti, non condividendo l'impostazione della risposta ad interpello, sulla base della constatazione per cui risulterebbe di fatto facile eludere gli obblighi imposti dall'art. 162-*bis* del TUIR costituendo una società semplice *holding* in luogo di una società di capitali.

4.2.5 Ambito oggettivo - Partecipazioni oggetto di svalutazione o rivalutazione

Ai fini del test patrimoniale i valori delle partecipazioni sono quelli risultanti dal bilancio, prescindendosi quindi dai valori reali.

In caso di svalutazione, si dovrebbe quindi avere riguardo al valore al netto della svalutazione stessa (ovvero, al valore netto espresso nell'attivo patrimoniale).

Allo stesso modo, in caso di rivalutazione delle partecipazioni, si dovrebbe prendere a riferimento il valore rivalutato²⁸.

4.2.6 Ambito oggettivo - Nozione di "altri elementi patrimoniali intercorrenti"

Ai fini del test patrimoniale viene previsto che si debba tenere conto, oltre che delle partecipazioni, anche degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con le stesse.

Per quanto riguarda la nozione di "elementi patrimoniali intercorrenti", è stato sostenuto che si debba fare riferimento ai finanziamenti erogati alle partecipate²⁹.

In dottrina si è posta la questione se si debba tener conto anche dello *zero balance cash pooling*, considerato che lo stesso non ha propriamente natura di finanziamento, bensì di conto corrente per la gestione accentrata della tesoreria del gruppo³⁰.

Nel § 11 del documento OIC 13, viene previsto in relazione a tale fattispecie che "nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria

estendendo come detto le disposizioni sulle società di partecipazione a tutti i tipi di società (si veda, a commento, Odetto G. "Società semplici «holding» non tenute alle comunicazioni all'Anagrafe tributaria", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 24.9.2019).

²⁸ Per le partecipazioni eventualmente rivalutate al 31.12.2019 ai sensi dell'art. 1 co. 696 della L. 160/2019 (il beneficio riguarda le sole partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni), si dovrebbe considerare il valore rivalutato anche se esso trova riconoscimento ai fini fiscali solo dal 2022.

²⁹ Folli M., Piazza M. "Definite le regole per le holding e le altre finanziarie non vigilate da Banca d'Italia", *Il fisco*, 3, 2019, p. 261. Si tratta di una linea interpretativa che già era tale prima dell'entrata in vigore del DLgs. 142/2018.

³⁰ Serena A., Pavanetto S. "Nuova definizione di intermediari finanziari: finalmente luce sulle holding industriali", *Bilancio e reddito d'impresa*, 2019, 4, p. 43.

accentrata, i crediti che si generano (...) vengono rilevati in un'apposita voce, ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 3, del codice civile, tra le «Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni», denominata «Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria» con indicazione della controparte (ad esempio controllante, controllata). Nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, i debiti che si generano sono classificati secondo quanto previsto dall'OIC 19 «Debiti»³¹.

Quanto ai rapporti *intercompany* da non prendere in considerazione, l'interrogazione parlamentare 17.4.2019 n. 5-01951 ha chiarito che tra essi rientrano *“le attività derivanti da rapporti commerciali con le società partecipate quali, ad esempio, crediti derivanti da canoni di locazione immobiliare, royalties per utilizzo brevetti e marchi, crediti per imposte verso le partecipate derivanti dall'adesione al consolidato fiscale”*.

4.2.7 Ambito soggettivo - Partecipazioni quotate di minoranza

Nella circ. Assoholding 9.10.2019 n. 2 (§ 8.4), pur evidenziandosi che nel test vanno comprese sia le partecipazioni immobilizzate, sia le partecipazioni del circolante, si auspica che, in via interpretativa, sia consentito di escludere dal test medesimo le partecipazioni azionarie acquisite sul mercato di entità inferiore al 3% (5% per le PMI)³².

Il problema si pone in quanto, se si interpreta l'art. 162-*bis* del TUIR in senso letterale, avrebbe la qualifica di società di partecipazione finanziaria qualsiasi società che investe prevalentemente la propria liquidità in azioni quotate di banche, mentre avrebbe natura di società di partecipazione non finanziaria qualsiasi società che investe prevalentemente la propria liquidità in azioni quotate di società industriali, quando è evidente che l'attività esercitata è fondamentalmente la stessa³³.

³¹ Si veda sul punto lo stesso principio contabile, nel capitolo “Motivazioni alla base delle decisioni assunte”, ove si chiarisce che *“anche in linea con quanto previsto dalla Comunicazione Consob n° 94001437 del 1994 per le società finanziarie, l'OIC ha ritenuto che l'iscrizione in una voce aggiuntiva tra le «Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni» fosse la più appropriata”*. Va però segnalata in questo contesto la posizione dell'Agenzia delle Entrate (circ. 3.6.2015 n. 21, § 3.7), pur se relativa all'ACE, secondo cui il *cash pooling* nella forma *zero balance* non configurerebbe un'ipotesi di finanziamento.

³² Si tratta delle partecipazioni per le quali, a norma dell'art. 120 del DLgs. 58/98, sussiste l'obbligo di comunicazione alla società e alla CONSOB in qualità di partecipazioni rilevanti.

³³ Un'altra soluzione – non prefigurata, tuttavia, dalla circolare in commento – sarebbe quella di ricomprendere tali società “conto corrente” tra i soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria, svolgendo esse attività sostanzialmente “liberalizzate” come la compravendita di partecipazioni non a scopo di investimento durevole relativamente alle quali non è possibile esercitare alcuna forma di influenza.

Secondo la stessa circ. Assoholding 2/2019, dovrebbero risultare escluse le altre attività finanziarie frutto del mero impegno di liquidità quali, ad esempio:

- il saldo cassa;
- il saldo attivo di conto corrente;
- le obbligazioni, i titoli di Stato, i fondi comuni di investimento;
- le polizze assicurative;
- la liquidità affidata ad istituti di credito nell'ambito di rapporti di risparmio gestito³⁴.

4.3 SCHEMA RIASSUNTIVO

La qualificazione di società di partecipazione non finanziaria risulta, quindi, legata alla verifica di un rapporto (che deve risultare superiore al 50%) in cui:

- al numeratore vi sono le partecipazioni in imprese non finanziarie e gli elementi patrimoniali ad esse correlati;
- al denominatore figura l'attivo patrimoniale nel suo complesso.

Si riporta nel prosieguo uno schema recante le voci di Stato patrimoniale rilevanti ai fini del test.

Lo schema è tratto dalla circ. Federholding 29.11.2019 n. 3 (§ 3.3). Il campo "Osservazioni" riporta le osservazioni della circolare in modo testuale, mentre le eventuali note sono a cura dell'Autore.

Voce di bilancio	Inclusione numeratore	Osservazioni
A) Crediti vs/soci per versamenti ancora dovuti	No	
I - Immobilizzazioni immateriali (diritto di brevetto industriale, licenze e marchi)	No	Il Ministero ³⁵ ha chiarito che i crediti scaturenti da rapporti commerciali (<i>royalties</i> , utilizzo brevetti e marchi, ecc.) non sono rilevanti ai fini della prevalenza.
II - Immobilizzazioni materiali	No	Valutazioni come sopra. Si pensi ad eventuali affitti di parte degli immobili di proprietà della <i>holding</i> . Stesse problematiche sopra individuate.
III - Immobilizzazioni finanziarie 1) Partecipazioni in		

³⁴ L'esclusione sarebbe, però, subordinata al fatto che la *holding* non effettui gli investimenti di liquidità per conto di altre società del gruppo nell'ambito di rapporti di custodia o deposito.

³⁵ Risposta a interrogazione parlamentare 17.4.2019 n. 5-01951.

Voce di bilancio	Inclusione numeratore	Osservazioni
Imprese controllate	Sì	Da considerare come investimenti nel capitale di altre imprese (OIC 21). Non dovrebbe rilevare iscrizione in attivo immobilizzato (usualmente se sopra il 20%) o in attivo circolante (usualmente se sotto il 20%). Rilevano gli effetti patrimoniali sul valore delle partecipazioni in conseguenza di rilevazioni di riduzione di valore a Conto economico ³⁶ .
Imprese collegate	Sì	
Imprese controllanti	Sì	Da considerare tutte le partecipazioni detenute sia a "monte" che a "valle".
Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Sì	Da considerare tutte le partecipazioni detenute sia a "monte" che a "valle".
Immobilizzazioni finanziarie		
2) Crediti verso		
Imprese controllate	Sì	Secondo i corretti principi contabili in questa voce sono iscritti i crediti di natura finanziaria.
Imprese collegate	Sì	Come sopra.
Imprese controllanti	Sì	Come sopra.
Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Sì	Come sopra.
Verso altri	No	
Altri titoli	Sì/No	Tali titoli rilevano se connessi alle partecipazioni detenute.
Strumenti finanziari derivati attivi	Sì/No	Tali strumenti finanziari rilevano ove siano collegati alle partecipazioni e sottendano un rapporto di carattere finanziario.
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	No	
II - Crediti vs clienti	No	

³⁶ Come evidenziato nel precedente § 4.2.5, le medesime considerazioni dovrebbero essere svolte con riferimento alle partecipazioni oggetto di rivalutazione.

Voce di bilancio	Inclusione numeratore	Osservazioni
Crediti vs imprese controllate	Si/No	Devono essere considerati solo i crediti di natura finanziaria. Nel caso di crediti con scadenza oltre 12 mesi e con tassi di interesse significativamente diversi da quelli di mercato, è necessario scorporare la componente finanziaria implicita. Valutazione caso per caso.
Crediti vs imprese collegate	Si/No	Valgono le considerazioni svolte nel punto precedente.
Crediti vs controllanti	Si/No	Valgono le considerazioni svolte nel punto precedente.
Crediti vs imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Si/No	Valgono le considerazioni svolte nel punto precedente.
Crediti tributari	No	
Crediti per imposte anticipate	No	
Crediti vs altri	No	
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Partecipazioni in imprese controllate	Si	Importante motivazione di inclusione è che la collocazione da una sezione all'altra appare fortemente connessa a elementi discrezionali (non facilmente controllabili) quali la volontà degli organi amministrativi (OIC 21).
Partecipazioni in imprese collegate	Si	
Partecipazioni in imprese controllanti	Si	
Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Si	
Altre partecipazioni	Si/No	Difficoltà applicative: titoli detenuti nel circolante, devo andare a vedere la natura delle società emittenti? ³⁷

³⁷ Si rimanda al precedente § 4.2.7 per la problematica. Se si interpreta l'art. 162-bis del

Voce di bilancio	Inclusione numeratore	Osservazioni
Strumenti finanziati derivati attivi	Si/No	Tali strumenti finanziari rilevano ove siano collegati alle partecipazioni e sottendano un rapporto di carattere finanziario.
Altri titoli (crediti derivanti da <i>cash pooling</i>)	Si	Riguardano la gestione della provvista finanziaria delle partecipate (ma dubbi sul <i>cash pooling zero balance</i> ^{38,39}).
IV - Disponibilità liquide	No	
D) Ratei e risconti	No	Trattasi di rilevazioni attinenti la corretta imputazione contabile di componenti di redditi.
Impegni e garanzie prestate dalla società a favore delle partecipate	Si/No	Non sono nel bilancio ma nella Nota integrativa. Secondo il tenore letterale della norma dovrebbero essere considerate solo nel test di prevalenza per le società di partecipazione finanziaria ⁴⁰ .

Bilanci in forma abbreviata o redatti dalle micro imprese

Si ritiene che, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, l'analisi delle voci rilevanti dovrà essere fatta sulla base dei dati della contabilità, in quanto lo Stato patrimoniale riporta dati aggregati. In sostanza, nel test rientrerebbero quelle voci che risulterebbero rilevanti ove il bilancio fosse redatto in forma ordinaria.

Analoga impostazione dovrebbe essere osservata da parte delle *holding* che si qualificano come micro imprese.

TUIR in modo letterale, infatti, la società dovrebbe valutare se le partecipazioni sono in intermediari finanziari o in soggetti diversi dagli intermediari finanziari e, dopo questa valutazione, "classificarsi" tra le *holding* finanziarie o tra le *holding* non finanziarie. Diversamente, se si valorizza il fatto che le partecipazioni sono di minoranza e non consentono, quindi, alcuna forma di influenza sulla partecipata, potrebbe essere valutata la loro esclusione dal test (soluzione, questa, che pare preferibile).

³⁸ Si veda il precedente § 4.2.6.

³⁹ Rimandando al precedente § 4.2.7 per l'esame della problematica, dal test vanno esclusi i titoli non partecipativi (es. obbligazioni, titoli di Stato ecc.), tipicamente presenti nei bilanci a scopo di reinvestimento, anche temporaneo, della liquidità.

⁴⁰ Come rilevato, tuttavia, l'interrogazione parlamentare 17.4.2019 n. 5-01951 ha chiarito che, per ragioni logico-sistematiche, tali componenti devono essere prese in considerazione anche in capo alle società di partecipazione non finanziaria.

4.4 PRINCIPALI NORME FISCALI “TIPICHE” DELLE HOLDING INDUSTRIALI

Nella tabella che segue si evidenziano, in termini generali, le norme fiscali che riguardano gli intermediari finanziari e le stesse società di partecipazione non finanziaria modificate dall’art. 12 del DLgs. 142/2018.

Norme per gli intermediari finanziari e le società di partecipazione	
Interessi passivi (art. 96 co. 5 del TUIR)	Non si applicano agli intermediari finanziari le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi basate sull’ammontare degli interessi attivi e del ROL in capo agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione e alle società capogruppo di gruppi assicurativi.
Svalutazione dei crediti (art. 106 co. 3 e 4 del TUIR)	Per gli intermediari finanziari , le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio.
Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (art. 113 co. 1, 2, 5 e 6 del TUIR)	Gli intermediari finanziari possono optare per la non applicazione della <i>participation exemption</i> alle partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria.
IRAP (art. 6 co. 1, 2 e 9 del DLgs. 446/97)	<p>Per gli intermediari finanziari, la base imponibile IRAP è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del Conto economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • margine d’intermediazione ridotto del 50% dei dividendi; • ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90%; • altre spese amministrative per un importo pari al 90%; • rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. <p>Per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati, la base imponibile IRAP è determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione delle norme riguardanti le società di capitali esercenti attività industriale e commerciale (art. 5 del DLgs. 446/97) la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati (questi ultimi assunti nella misura del 96% del loro ammontare).</p>
Addizionale IRES del 3,5% (art. 1 co. 65 della L. 208/2015)	Per gli intermediari finanziari , escluse le SGR e le SIM, e per la Banca d’Italia, l’aliquota IRES è applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali.

Norme per gli intermediari finanziari e le società di partecipazione	
Comunicazioni all'Anagrafe tributaria (art. 10 co. 10 del DLgs. 141/2010)	Gli obblighi comunicativi di cui all'art. 7 co. 6 e 11 del DPR 605/73, permangono nei confronti delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati , anche se escluse dagli obblighi dell'art. 106 del DLgs. 385/95.
Cessione delle eccedenze IRES infragruppo (art. 43-ter del DPR 602/73)	Modifiche di coordinamento per sostituire riferimenti normativi obsoleti per le società tenute per legge alla redazione del bilancio consolidato, alle quali si applica in ogni caso la normativa sulle cessioni delle eccedenze IRES nell'ambito del gruppo.

Come si può evidenziare, le società di partecipazione non finanziaria sono menzionate in modo espreso solo dalle norme in tema di IRAP e comunicazioni all'Anagrafe tributaria; in altri ambiti (es. interessi passivi), il regime di volta in volta applicabile a tali soggetti si ricava con un'interpretazione "in negativo" delle specifiche disposizioni: laddove, ad esempio, un particolare regime risulti applicabile agli intermediari finanziari, esso non risulterà esteso alle società di partecipazione non finanziaria, in quanto soggetti ontologicamente distinti dagli intermediari finanziari.

Vi sono altre normative fiscali che, tipicamente, caratterizzano le società *holding*, pur se esse non fanno riferimento alla qualifica di società di partecipazione finanziaria o non finanziaria. Sono tali, a titolo esemplificativo:

- l'art. 1 co. 1 lett. e) del provv. Agenzia delle Entrate 14.2.2008 n. 23681, che ricollega la disapplicazione della disciplina delle società non operative (art. 30 della L. 724/94) alla circostanza che la società detenga partecipazioni in società considerate non di comodo o escluse dalla predetta disciplina → la disapplicazione compete anche alle società che detengono le partecipazioni in via del tutto minoritaria, pur esercitando attività industriale, commerciale o di servizi;
- l'art. 1 co. 1 lett. d) del provv. Agenzia delle Entrate 11.6.2012 n. 87956, che dispone la disapplicazione della normativa delle società in perdita sistematica per le società che detengono partecipazioni immobilizzate il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a società considerate non in perdita sistematica o escluse della disciplina → il riferimento al "valore economico" indica come ci si debba rifare ai valori reali delle partecipate, e non a quelli contabili;
- l'art. 87 co. 5 del TUIR, secondo cui, per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti relativi alla residenza fiscale e all'esercizio di imprese commerciali devono essere esaminati con riguardo alle società "operative" partecipate → anche in questo caso, per valutare se la società abbia quale attività prevalente quella di assunzione di partecipazioni occor-

re avere riguardo ai valori reali espressi dalle partecipate, e non a quelli contabili (circ. Agenzia delle Entrate 4.8.2004 n. 36, § 2.3.5);

- l'art. 1 co. 6-bis del DL 201/2011, integrato dall'art. 5 co. 3 del DM 3.8.2017, che impone la riduzione della base ACE in ragione degli incrementi delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni per i soggetti diversi dalle banche e dalle assicurazioni, ed in particolare per i "soggetti diversi da quelli che svolgono attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K dell'ATECOFIN 2007, ad eccezione delle holding non finanziarie" → pur non essendovi un riferimento specifico all'art. 162-bis del TUIR, appare chiaro che le società di partecipazione non finanziaria devono sottostare a questa limitazione.

5 ESAME DI UN CASO PRATICO

Nel prosieguo si forniscono alcune esemplificazioni riguardanti una società che esercita una attività mista (immobiliare e holding).

Stato patrimoniale

Lo Stato patrimoniale della società al 31.12.2019 è dettagliato di seguito⁴¹. La tabella che segue riporta le voci rilevanti per l'esame da svolgere.

Voci rilevanti per il test di prevalenza (2019)	
Totale dell'attivo patrimoniale	11.200.000
Immobili e impianti collegati (B.II)	4.110.000
Partecipazioni immobilizzate in società industriali (B.III.1)	4.800.000
Crediti finanziari immobilizzati verso controllate (B.III.2)	1.500.000
Altre partecipazioni e titoli non detenuti a scopo di investimento (C.III)	377.000

La società si qualifica come società di partecipazione non finanziaria a norma dell'art. 162-bis co. 1 lett. c) del TUIR in quanto, rispetto al totale dell'attivo (11,2 milioni al 31.12.2019), 6,3 sono rappresentati da partecipazioni in controllate e collegate operanti nel settore industriale e da crediti finanziari verso le suddette controllate.

Non si considerano nel test le partecipazioni in altre imprese iscritte nella voce C.III.4, detenute al solo scopo di reimpiego della liquidità.

Nel 2018, invece, la società non aveva la qualifica di società di partecipazione non finanziaria. Come si può evidenziare, infatti, il valore delle partecipazioni risultava inferiore al 50% dell'attivo patrimoniale (il test non sarebbe superato neanche aggiungendo le partecipazioni del circolante).

⁴¹ Si omette, per semplicità, il dettaglio della parte richiamata e non richiamata dei crediti verso soci ancora dovuti e delle partite con scadenza entro, ovvero oltre, l'esercizio successivo.

Voci rilevanti per il test di prevalenza (2018)	
Totale dell'attivo patrimoniale	11.700.000
Immobili e impianti collegati (B.II)	5.620.000
Partecipazioni immobilizzate in società industriali (B.III.1)	4.800.000
Crediti finanziari immobilizzati verso controllate (B.III.2)	–
Altre partecipazioni e titoli non detenuti a scopo di investimento (C.III)	680.000

La società non è una micro impresa.

	2019	2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	8.000	10.000
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	10.000	15.000
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	18.000	25.000
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	4.000.000	5.500.000
2) impianti e macchinario	110.000	120.000
3) attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) altri beni	0	0
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	4.110.000	5.620.000
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	4.500.000	4.500.000
b) imprese collegate	300.000	300.000
c) imprese controllanti	0	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) altre imprese	0	0
Totale partecipazioni	4.800.000	4.800.000
2) crediti		
a) verso imprese controllate	1.500.000	0
b) verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti	0	0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) verso altri	0	0
Totale crediti	1.500.000	0

	2019	2018
3) altri titoli		
4) strumenti finanziari derivati attivi		
Totale immobilizzazioni finanziarie	6.300.000	4.800.000
Totale immobilizzazioni (B)	10.428.000	10.445.000
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	0	0
II - Crediti		
1) verso clienti	0	0
2) verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate	0	0
4) verso controllanti	0	0
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
5-bis) crediti tributari	0	0
5-ter) imposte anticipate	0	0
5-quater) verso altri	15.000	9.000
Totale crediti	15.000	9.000
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
4) altre partecipazioni	250.000	550.000
5) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
6) altri titoli	127.000	130.000
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	377.000	680.000
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	380.000	566.000
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	0	0
Totale disponibilità liquide	380.000	566.000
Totale attivo circolante (C)	772.000	1.255.000
D) Ratei e risconti	0	0
Totale attivo	11.200.000	11.700.000
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	6.000.000	6.000.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	1.200.000	1.200.000
V - Riserve statutarie	0	0

	2019	2018
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	2.600.000	2.500.000
.....	0	0
Totale altre riserve	2.600.000	2.500.000
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	20.000	100.000
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Utile (perdita) residua		
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	
Totale patrimonio netto	9.820.000	9.800.000
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	30.000	30.000
Totale fondi per rischi ed oneri	30.000	30.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0
D) Debiti		
1) obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche	1.200.000	1.700.000
5) debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti	0	0
7) debiti verso fornitori	75.000	113.000
8) debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti	0	0
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
12) debiti tributari	22.000	33.000
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	0
14) altri debiti	53.000	24.000
Totale debiti	1.350.000	1.870.000
E) Ratei e risconti	0	0
Totale passivo	11.200.000	11.700.000

Conto economico

Il Conto economico della società al 31.12.2019 è il seguente. La tabella che segue riporta le voci rilevanti per l'esame da svolgere.

L'attenzione per tali voci non riguarda tanto la qualifica o meno di *holding* industriale (per cui non rileva più questo parametro), quanto piuttosto la determinazione del fondo imposte una volta che lo *status* di *holding* industriale

viene accertato (come in precedenza rilevato, la società ha questo *status* per il 2019 in virtù del superamento del test patrimoniale).

Voci rilevanti per il fondo imposte (Conto economico)	
Affitti attivi (A.1)	360.000
Dividendi da imprese controllate e collegate (C.15)	165.000 + 12.000 = 177.000
Dividendi da partecipazioni iscritte nel circolante (C.15)	13.000
Interessi attivi su prestiti concessi alle controllate (C.16.a)	60.000
Interessi attivi su obbligazioni iscritte nel circolante (C.16.c)	5.000
Interessi passivi su mutui bancari (C.17)	200.000
Svalutazioni di partecipazioni iscritte nel circolante (D.19.a)	65.000

	2019	2018
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	360.000	360.000
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semi-lavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	0
Altri	2.000	2.000
Totale altri ricavi e proventi	2.000	2.000
Totale valore della produzione	362.000	362.000
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0
7) per servizi	190.000	187.000
8) per godimento di beni di terzi	0	0
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	0	0
b) oneri sociali	0	0
c) trattamento di fine rapporto	0	0
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	0	0
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.000	7.000
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.000	10.000
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	17.000	17.000

	2019	2018
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	113.000	107.000
Totale costi della produzione	320.000	311.000
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	42.000	51.000
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	165.000	205.000
da imprese collegate	12.000	15.000
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
Altri	13.000	30.000
Totale proventi da partecipazioni	190.000	250.000
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	60.000	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
Altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	60.000	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	5.000	67.000
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi diversi dai precedenti	0	0
Totale altri proventi finanziari	65.000	67.000
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	200.000	200.000
Totale interessi e altri oneri finanziari	200.000	200.000
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 ± 17-bis)	55.000	117.000
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		

	2019	2018
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	65.000	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
Totale svalutazioni	65.000	0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-65.000	0
Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D)	32.000	168.000
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	12.000	68.000
imposte differite	0	0
imposte anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	12.000	68.000
21) Utile (perdita) dell'esercizio	20.000	100.000

5.1 IRAP

La società determina l'imposta a norma dell'art. 6 co. 9 del DLgs. 446/97⁴². Sulla base dei dati del Conto economico al 31.12.2019 si compilano, all'interno del quadro IC del modello IRAP 2020:

- le sezioni I e II, nelle quali riportare i dati di bilancio (la sezione II, in particolare, accoglie i dati degli interessi attivi e degli interessi passivi, i quali rilevano ai fini IRAP per le *holding* industriali a norma dell'art. 6 co. 9 del DLgs. 446/97);

⁴² Secondo la predetta norma, per le società di partecipazione non finanziaria, "la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare".

Sez. I Imprese industriali e commerciali	IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	360.000,00
	IC2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	,00
	IC3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00
	IC4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
	IC5	Altri ricavi e proventi	2.000,00
	IC6	Totale componenti positivi	362.000,00
	IC7	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	,00
	IC8	Costi per servizi	190.000,00
	IC9	Costi per il godimento di beni di terzi	,00
	IC10	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.000,00
	IC11	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.000,00
	IC12	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
	IC13	Oneri diversi di gestione	113.000,00
	IC14	Totale componenti negativi	320.000,00
Sez. II Banche e altri soggetti finanziari	IC15	Interessi attivi e proventi assimilati	65.000,00
	IC16	Interessi passivi e oneri assimilati	200.000,00
	IC17	Margine di interesse	-135.000,00

- la sezione IV, al fine di indicare, tra le variazioni in aumento, la quota indeducibile degli interessi passivi⁴³.

Sez. IV Variazioni in aumento	IC43	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446	,00					
	IC44	Quota degli interessi nei canoni di leasing	,00					
	IC45	Svalutazioni e perdite su crediti	,00					
	IC46	Imposta municipale propria	,00					
	IC48	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento	,00					
	IC49	Interessi passivi indeducibili	5.400,00					
	IC50	Variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS e dei nuovi OIC	,00					
		1	2	3	4	5	6	7
	IC51	Altre variazioni in aumento	,00	,00	,00	,00	,00	,00
		13	14	15	16	17	18	19
	IC52	Totale variazioni in aumento						5.400,00

Nel caso in esame, il valore della produzione lorda (coincidente con il valore della produzione netta, stante l'assenza di deduzioni dalla base imponibile) è negativo ed è indicato, con segno meno, nel rigo IC64. In tale ipotesi, come riportato dalle istruzioni al modello IRAP, il rigo IC76, recante l'importo del valore della produzione netta, non deve essere compilato.

Sez. VII Valore della produzione netta	IC64	Valore della produzione lorda	-87.600,00
	IC65	Quota del valore della produzione realizzata all'estero	,00
	IC66	Deduzioni art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446	,00
	IC67	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti	,00
	IC68	Deduzione per incremento occupazionale	,00
	IC69	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	,00
	IC70	Deduzione per ricercatori	,00
	IC71	Deduzione per cooperative sociali	,00
	IC72	Quota del valore della produzione esente dalle SIIQ o SIIHQ	,00
	IC73	Deduzione art.15, comma 4, D.L. n. 185 del 29/11/08	,00
	IC74	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori	,00
	IC75	Ulteriore deduzione	,00
IC76	Valore della produzione netta	,00	

⁴³ Si rammenta che, secondo quanto precisato dalla ris. Agenzia delle Entrate 22.6.2010 n. 56, la percentuale di indeducibilità del 4% deve essere applicata sul margine di interesse negativo di 135.000,00 euro e non sull'intero ammontare degli interessi passivi (200.000,00 euro).

5.2 INTERESSI PASSIVI

La società deduce gli interessi passivi secondo le regole delle società industriali, commerciali e di servizi.

In applicazione dell'art. 96 del TUIR⁴⁴, in primo luogo è necessario confrontare gli interessi passivi con quelli attivi. Al 31.12.2019, gli interessi passivi ammontano a 200.000,00 euro e gli interessi attivi a 65.000,00 euro⁴⁵: di conseguenza, si ottiene un'eccedenza di interessi passivi pari a 135.000,00 euro.

Questo valore deve essere confrontato con il 30% del risultato operativo lordo calcolato, a norma del "nuovo" art. 96 co. 4 del TUIR, avendo riguardo al dato degli importi imponibili o deducibili ai fini fiscali delle seguenti voci:

- aggregato A) del Conto economico;
- aggregato B) del Conto economico, con l'esclusione degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Ipotizzando l'assenza di proventi ed oneri di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, e supponendo che vi siano variazioni in aumento che riducano la quota deducibile delle spese per servizi e degli oneri diversi di gestione, il ROL è calcolato come segue:

Calcolo del ROL "fiscale"		
Voce di Conto economico	Valore di bilancio	Importo imponibile o deducibile
Affitti attivi (A.1)	360.000,00	360.000,00
Altri ricavi e proventi (A.5)	2.000,00	2.000,00
Costi per servizi (B.7)	(190.000,00)	(165.000,00)
Oneri diversi di gestione (B.14)	(113.000,00)	(97.000,00)
Risultato operativo lordo		100.000,00

Il 30% del ROL rilevante per la deducibilità degli interessi risulta pari a 30.000,00 euro (importo che, sommato ai 65.000,00 euro corrispondenti agli interessi attivi, porta ad un risultato complessivo di interessi passivi deducibili di 95.000,00 euro).

Si rilevano, quindi, interessi passivi indeducibili per l'anno 2019 pari a 105.000,00 euro (200.000,00 – 95.000,00).

Ipotizzando l'assenza di componenti (eccedenze di interessi passivi, eccedenze di interessi attivi, ecc.) riportate dal 2018, il prospetto degli interessi passivi del modello REDDITI 2020 deve essere compilato come segue.

⁴⁴ La norma, come evidenziato nel precedente cap. V, è stata riscritta dal DLgs. 142/2018 con effetto, per i soggetti "solari", dal periodo d'imposta 2019.

⁴⁵ Si assume l'identità tra il valore di bilancio di tali componenti e il valore rilevante ai fini fiscali.

Prospetto interessi passivi non deducibili	Interessi passivi		Interessi passivi precedenti periodo d'imposta		Interessi attivi		Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	
	1	200.000,00	2	,00	3	65.000,00	4	,00
RF118	Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi					
	5	65.000,00	6	135.000,00				
RF119	Risultato operativo lordo		Precedente periodo d'imposta		Presente periodo d'imposta		Interessi passivi deducibili	
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	5	,00	6	1.000.000,00	7	30.000,00		
RF120	Eccedenza di ROL riportabile		(di cui non trasferibile		Consolidato		Precedente periodo d'imposta	
	1	,00	2	,00	3	,00		
	4	,00	5	,00	6	,00	7	,00
RF121	Interessi riportabili		Interessi passivi non deducibili		Interessi attivi			
	(di cui		non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato		(di cui	
	1	,00	2	,00	3	105.000,00)	
	4	,00	5	,00	6	,00		
RF122	Prestiti ante 17/06/2016		ROL residuo		Interessi passivi		Interessi passivi deducibili	
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00

Il ROL sarebbe di gran lunga superiore (e consentirebbe la deduzione di un importo maggiore di interessi) laddove fosse consentito inserire tra i proventi rilevanti per il calcolo anche i proventi da partecipazione.

L'ipotesi è stata sinora esclusa dalla prassi⁴⁶, che sotto questo profilo non ha valorizzato le peculiarità delle *holding* industriali⁴⁷.

5.3 SOCIETÀ NON OPERATIVE

In assenza di altre cause di esclusione e disapplicazione dalla disciplina delle società non operative (art. 30 della L. 724/94), la società *holding* si avvale della causa di disapplicazione prevista dall'art. 1 lett. e) del provv. Agenzia delle Entrate 14.2.2008, relativa alla detenzione di partecipazioni in società non aventi lo *status* di comodo.

Ipotizzando che le società controllate e collegate non siano società di comodo perché superano il test di operatività *ex* art. 30 della L. 724/94 e che le altre partecipazioni (iscritte nel circolante) siano relative a società escluse dalla disciplina perché quotate nei mercati regolamentati, è possibile escludere dal test di operatività relativo alla società *holding*:

- il valore delle partecipazioni in società controllate e collegate (voci B.III.1.a e B.III.1.b), nonché il valore dei crediti finanziari verso le controllate (voce B.III.2.a);
- il valore delle altre partecipazioni (voce C.III.4)⁴⁸.

⁴⁶ Circ. Agenzia delle Entrate 21.4.2009 n. 19.

⁴⁷ Nell'esempio sopra proposto, anzi, la società può includere nel ROL i proventi immobiliari; per le *holding* pure, il ROL risulta statisticamente quasi sempre pari a zero.

⁴⁸ Non si considerano tra i ricavi effettivi i dividendi iscritti alla voce C.15 riferiti, in entrambi i casi, alle partecipazioni, nonché gli interessi attivi sul finanziamento iscritti alla voce C.16.a di Conto economico.

I ricavi presunti per il 2019 sono determinati nel seguente modo, avendo riguardo, nel caso dei costi di impianto e ampliamento, al valore al netto degli ammortamenti e negli altri casi al valore lordo⁴⁹ (i valori 2017 sono ipotizzati):

Beni	Valore 2017	Valore 2018	Valore 2019	Media	%	Ricavi presunti
Partecipazioni e titoli:				130.000	2%	2.600
- di cui obbligazioni	133.000	130.000	127.000	130.000		2.600
Terreni e fabbricati	5.500.000	5.500.000	4.000.000	5.000.000	6%	300.000
Altre immobilizzazioni				160.000	15%	24.000
- costi di impianto	12.000	10.000	8.000	10.000		1.500
- impianti e macchinari	130.000	130.000	130.000	130.000		19.500
- licenze e marchi	20.000	20.000	20.000	20.000		3.000
TOTALE						326.600

I ricavi effettivi sono i seguenti:

Beni	Valore 2017	Valore 2018	Valore 2019	Media
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	360.000	360.000	360.000	360.000
Proventi da partecipazioni	-	-	-	-
Altri proventi:	11.000	69.000	7.000	29.000
- altri ricavi e proventi	2.000	2.000	2.000	2.000
- proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante	9.000	67.000	5.000	27.000
TOTALE				389.000

La società è, pertanto, operativa, in quanto i ricavi minimi presunti non eccedono quelli effettivi.

⁴⁹ Si ipotizza, quindi, che i valori contabili lordi degli impianti e macchinari e delle licenze e marchi siano pari, rispettivamente, a 130.000,00 e a 20.000,00 euro (entrambi supposti costanti nel triennio), anche se lo Stato patrimoniale evidenzia il valore di tali voci al netto dei fondi di ammortamento.

5.4 COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

La società non ha sinora presentato comunicazioni all'Anagrafe tributaria in quanto, sino al 2018, si ipotizza che il parametro patrimoniale non fosse mai soddisfatto (peraltro, sino al 2017 doveva essere soddisfatto anche un parametro reddituale, non oggetto di indagine in questa sede).

Risultando soddisfatto il requisito patrimoniale al 31.12.2019, la società risulta tenuta per la prima volta all'obbligo di comunicazione.

Per quanto in precedenza indicato, il momento generatore dell'obbligo è rappresentato dall'approvazione del bilancio al 31.12.2019 e la comunicazione è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a tale data.

Va peraltro ricordato che, pur se l'orientamento maggioritario va nel senso di considerare rilevanti, per il test di prevalenza e la conseguente qualifica di *holding* industriale, sia le partecipazioni immobilizzate, sia le partecipazioni del circolante⁵⁰, le comunicazioni all'Anagrafe tributaria hanno ad oggetto le sole partecipazioni immobilizzate (FAQ Agenzia delle Entrate 2.2.2018).

⁵⁰ Con l'incognita, segnalata, delle partecipazioni quotate di minoranza. Si vedano i precedenti § 4.2.7 e 4.3.